



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Perugia, data del protocollo

AI SIG.RI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA

Oggetto: Identificazione delle persone ospitate presso strutture ricettive.

Il Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha recentemente richiamato l'attenzione sulla crescente diffusione del fenomeno delle cc.dd. "locazioni brevi" alimentate dai numerosi eventi politici, culturali e religiosi in programma nel Paese anche in vista delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica previste a partire dal 24 dicembre 2024.

In tale contesto, sono state in particolare evidenziate le criticità connesse all'invalsa procedura di identificazione da remoto degli ospiti delle strutture ricettive a breve termine mediante trasmissione informatica di copie dei documenti ed accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata, ovvero tramite installazione di *key boxes* all'ingresso.

Tale modalità di ricezione della clientela, infatti, non garantendo la verifica della corrispondenza del documento al suo portatore, non soddisfa i requisiti previsti dall'art. 109 TULPS, a mente del quale i gestori di esercizi alberghieri ed altre strutture ricettive possono dare alloggio esclusivamente a persone munite di un documento idoneo ad attestarne l'identità, con l'obbligo, in capo ai medesimi gestori, di comunicare alle Questure territorialmente competenti, nelle 24 ore successive all'arrivo – ovvero entro le 6 ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore - le generalità delle persone effettivamente alloggiate.

Per effetto dell'art. 19-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito nella legge n.132 del 2018, gli obblighi previsti dal richiamato art. 109 TULPS si applicano anche ai locatori o sublocatori di immobili o parti di esso con contratti di durata inferiore a 30 giorni¹.

Il combinato disposto delle norme in parola persegue la finalità generale di tutela della sicurezza pubblica, essendo volta a consentire all'Autorità di Pubblica Sicurezza di avere la conoscenza aggiornata degli alloggiati, evitando, in tal modo, che persone pregiudicate, sospette o ricercate possano nascondersi in esercizi alberghieri e altre strutture ricettive².

¹ La disposizione interpretativa del 2018 ha voluto colmare un vuoto normativo, posto che per le locazioni di durata superiore ai 30 giorni la verifica era già prevista dalla normativa sulla c.d. "cessione fabbricati" (art. 12 del D-L 21 marzo 1978, n. 59, conv. in L.18 maggio 1978, n. 91), oggi sostanzialmente assorbita dall'obbligo di registrazione del contratto.

² In tal senso, peraltro, si è espressa la Corte Costituzionale, che, nell'affermare la legittimità costituzionale dell'art. 109 TULPS, ha precisato che "*l'obbligo di comunicazione delle generalità delle persone alloggiate,*



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

La gestione automatizzata del *check-in* e dell'ingresso nella struttura, senza identificazione *de visu* degli ospiti, non consente all'evidenza di escludere che, dopo l'invio dei documenti in via informatica, la struttura possa essere occupata da uno o più soggetti le cui generalità restano ignote alla Questura competente, comportando un potenziale pericolo per la sicurezza della collettività.

Pertanto, i gestori di strutture ricettive sono tenuti a verificare l'identità degli ospiti, comunicandola alla Questura esclusivamente secondo le modalità indicate dal decreto del Ministro dell'interno in data 7 gennaio 2013, recante "*Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive*", come modificato dal decreto del Ministro dell'interno in data 16 settembre 2021.

Per le stesse considerazioni, ferma restando la registrazione sul portale "Alloggiati Web" dei dati delle persone con le quali si effettua lo scambio di casa a titolo gratuito, per un dato periodo di tempo, attraverso la piattaforma *HomeExchange*, anche di chi effettua tale tipo di "permuta" è tenuto a verificare l'identità degli ospiti, comunicandola alla Questura secondo le modalità indicate nel succitato decreto del Ministro dell'interno.

L'inserimento dei dati nel portale *Alloggiati Web* vale anche ai fini dell'adempimento previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, secondo cui "*chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'Autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta*".

Tanto si sottopone alla cortese attenzione delle SS.LL. con preghiera di disporre affinché venga assicurata l'osservanza delle presenti indicazioni nell'ambito dei servizi di polizia amministrativa, facendo presente che questa Prefettura provvederà a darne notizia alle Associazioni di categoria tramite la locale Camera di Commercio.

IL PREFETTO

(Gradone)

imposto dall'art. 109, terzo comma, investe una modalità di svolgimento di tale attività d'impresa che si correla, con immediatezza, a specifiche esigenze di sicurezza pubblica, giacché il predetto obbligo è volto a consentire all'autorità di polizia la più rapida cognizione dei nominativi degli ospiti dell'albergo, al fine di garantire, appunto, la sicurezza pubblica nell'ambito dei compiti d'istituto individuati dall'art. 1 TULPS" (sent. n. 262/2005).